

TREDICESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1991

che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(91/184/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/121/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, sulla base delle informazioni disponibili, alcuni coloranti, alcune sostanze e alcuni conservanti autorizzati provvisoriamente possono essere definitivamente ammessi mentre altri debbono essere definitivamente vietati o essere ancora ammessi solo per un periodo determinato;

considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, occorre vietare l'impiego della lidocaina e del tiomersale;

considerando che, sulla base dei risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, l'impiego del fluoruro di magnesio può essere ammesso nei prodotti cosmetici con determinate limitazioni e a determinate condizioni e con l'obbligo di riportare sull'etichetta alcune avvertenze allo scopo di tutelare la salute umana;

considerando che, sulla base dei risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere ammesso fino al 31 dicembre 1992 nei prodotti cosmetici, con talune limitazioni e a talune condizioni, l'impiego della 7-etilbiccioossazolidina come conservante e dell'acido 3-3'-(1,4-fenilendimetilidin) bis [7,7-dimetil-2-osso-biccio-(2,2,1) eptan]-1-metansolfonico e dei suoi sali come filtro ultravioletto;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata nel modo seguente:

1) nell'allegato II:

- a) al numero 221, i termini: « nell'allegato V e nell'allegato VI, parte prima » sono sostituite dai termini « nell'allegato VI, parte prima »;

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 71 del 17. 3. 1990, pag. 40.